

**IPOTESI DI ACCORDO SU CRITERI PER LA REVOCA DELLE DIMISSIONI PRESENTATE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 52, COMMI 3 E 5 LEGGE REGIONALE N.9/2015**

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno tre del mese di agosto in Palermo, presso i locali dell'Aran Sicilia, alle ore 12,00 sono presenti:

l'ARAN SICILIA in persona del Commissario straordinario avv. Claudio Alongi

- da una parte

e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL-FP

CISL-FP

SADIRS

SIAD

UGL

UIL-FPL


DIRSI


- dall'altra


PREMESSO


- Che l'art. 52, comma 3, della Legge regionale 07.05.2015 n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) ha previsto che "I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma".

- Che l'art. 52, comma 5, della sopra citata L.R. 9/2015 ha altresì stabilito che "Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3".

CISL FP


SADIRS


DIRSI



FP e Gil
Alla
corte di cassazione




- Che l'art. 52, comma 7, citata L.r. 9/2015 ha ancora previsto che "L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti".
- Che la Giunta di governo regionale, sulla scorta della nota prot. n. 62518 dell'08.05.2015 con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha ritenuto necessario che venisse garantita "ai dipendenti che presenteranno l'istanza di collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del citato art. 52, la possibilità di revocare le dimissioni sino alla data di notifica del provvedimento di cancellazione dai ruoli", ha adottato in data 14 maggio 2015 la deliberazione n. 112, con la quale ha dato espresso mandato all'assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica "di predisporre apposita direttiva da impartire all'A.R.A.N. Sicilia per l'adozione di una norma in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle dimissioni".
- Che l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con riguardo alla normativa suddetta inerente la possibilità del collocamento anticipato in quiescenza per i dipendenti regionali in possesso dei requisiti soggettivi tassativamente indicati "previa apposita domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della suddetta legge" ed alla revocabilità delle dimissioni volontarie ha rimesso all'ARAN Sicilia apposito atto di indirizzo, giusta nota prot. n. PG/2015/66085 del 15.05.2015, con il quale ha evidenziato che "In merito a tale procedura, di grande rilievo è la questione inerente la possibilità di eventuale revoca delle domande di collocamento anticipato a riposo, sulla quale si è favorevolmente espressa la Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 112 del 14 maggio 2015. Su suddetta problematica si è più volte pronunciata l'ARAN (Orientamenti applicativi RAL 1317 del 19.7.2012 e RAL 402 del 6.6.2011), affermando che "nel nuovo sistema privatistico le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'amministrazione. Le sono pertanto efficaci dal momento in cui l'amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili. Solo il consenso dell'amministrazione può consentirne la revoca tardiva. A tal fine è però opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che l'amministrazione definisca in anticipo i criteri per consentire la revoca tardiva."

Ciò premesso, al fine di garantire ai dipendenti che presenteranno l'istanza di collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del citato art. 52, la possibilità di revocare, una sola volta, le dimissioni sino alla data di notifica del provvedimento di cancellazione dai ruoli, si chiede che

ISC FP


DIRESI 2


FP CULL
Allen
con dichiarazione
in calce


tale questione sia trattata, con espressa urgenza., da codesto ARAN, affinché in sede di contrattazione collettiva con le Organizzazioni sindacali sia adottata un'apposita disposizione, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle domande di collocamento anticipato in quiescenza, presentate ai sensi dell'art. 52 della citata legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Pertanto si invita codesto ARAN Sicilia ad attivarsi affinché venga convocata immediatamente una seduta di contrattazione collettiva, al fine di stabilire in anticipo i criteri per consentire l'eventuale revoca delle suddette domande di collocamento anticipato, il cui termine di presentazione decorre a partire dalla data odierna”.

- Che il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica per l'operatività della richiamate disposizioni normative ha diramato la circolare prot. n. 70272 del 25.05.2015 disponendo che “Acquisito l'avviso dei Dipartimenti, i Servizi del personale, previa comunicazione all'interessato della data di cessazione dal servizio, procederanno alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti non contingentati. Nell'ipotesi in cui, in esito alla verifica dell'istanza, il diritto al collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52 risulti non sussistere, il Servizio competente comunicherà, per iscritto, all'interessato l'inaccogliibilità dell'istanza. Nell'ipotesi di istanza inoltrata ai sensi del comma 3 (finestra fino al 2016), per la quale si verifichi che i requisiti invece matureranno in periodo ricadente nella finestra di cui al comma 5 (dal 2017 al 2020), si dovrà darne notizia per iscritto al dipendente che la stessa viene considerata valida per la "finestra" successiva, salvo che lo stesso non ne faccia espressa rinuncia entro 30 giorni dalla ricezione dalla comunicazione degli uffici”.

- Che con ulteriore atto di indirizzo prot. n. 78973 del 12.06.2015 l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, evidenziando che “L'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive 2015. Legge di stabilità regionale” (GURS n. 20 del 15 maggio 2015 - Supplemento Ordinario n. 1), ha introdotto la possibilità di collocamento anticipato in quiescenza per i dipendenti regionali che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011(convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) in due distinti periodi temporali (sino al 31 dicembre 2016 in un caso, e dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 nell'altro) e che presentino a tal fine apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge” ha rassegnato l'opportunità che “in sede di contrattazione

CISC


S. AD. I. R. S.

Cobas-Codir

DIRSI
S

FP CUCI
Alber
con elencazione
in allegato



collettiva, al fine evitare possibili incertezze applicative da parte degli uffici o eventuali contestazioni da parte dei dipendenti interessati” siano disciplinate due apposite fattispecie;


A) La prima questione è quella relativa alla sorte dell'istanza di collocamento anticipato in quiescenza presentata, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 della L.R. n. 9/2015, da un dipendente che ritenga di maturare i requisiti pre-Fornero dall'entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre 2016, laddove in effetti l'interessato consegua i predetti requisiti non nel predetto arco temporale, bensì nel successivo periodo dal 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2020, individuato dal comma 5 del medesimo art. 52.


Come desumibile anche dalla già emanata circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica — Dipartimento della Funzione Pubblica prot, 70272 del 25.5.2015, le fattispecie di cui al comma 3 ed al comma 5 dell'art. 52 sono distinte tra loro e non sono equiparabili. È possibile che un dipendente ritenga erroneamente, in assoluta buona fede, di maturare i requisiti di legge entro la scadenza prevista al comma 3 dell'art. 52 (31 dicembre 2016) e presenti la relativa istanza, ma che in sede di verifica gli uffici competenti rilevino (ad esempio, per il mancato riconoscimento di un periodo lavorativo in caso di ricongiunzione o in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte di un datore di lavoro privato) che tali requisiti saranno conseguiti in una data successiva, rientrando comunque nel periodo 1 gennaio 2017 — 31 dicembre 2020, previsto invece dal comma 5 dell'art. 52.


In effetti, una prima indicazione in ordine a tale peculiare fattispecie è stata fornita dalla summenzionata circolare, nella quale si prevede (cfr. pag. 7) che "Nell'ipotesi di istanza inoltrata ai sensi del comma 3 (finestra fino ai 2016), per la quale si verifichi che i requisiti invece "matureranno in periodo ricadente nella finestra di cui al comma 5 (dal 2017 al 2020), si dovrà darne notizia per iscritto al dipendente che la stessa viene considerata valida per la "finestra" successiva, salvo che lo stesso non ne faccia rinuncia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli uffici"

.Si ritiene tuttavia opportuno che tale specifica problematica venga affrontata anche in sede di contrattazione collettiva, al fine di individuare eventuali soluzioni migliorative per i dipendenti, tenendo conto delle possibili osservazioni formulate in merito dalle associazioni sindacali.

B) Altra questione rilevante è quella della efficacia delle istanze presentate dai dipendenti ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale n. 9/2015, nel caso in cui il Governo nazionale promuova nei confronti delle citate disposizioni regionali un giudizio di costituzionalità in via principale, ai sensi dell'art 127 Costituzione.

CISL FI


Sindaci RS


DIRSI


FF Cgil
Ally
con il consenso
in calce

Poiché la L. R n. 9/2015 ha previsto per i dipendenti regionali la possibilità di presentare la domanda di pensionamento anticipato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, a sua volta, il Governo nazionale può promuovere la questione di costituzionalità della stessa legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e, nella specie, i due termini coincidono, ci si chiede quale possa essere la sorte delle istanze di collocamento anticipato a riposo, ove la normativa regionale di favore sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Come è noto, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale colpiscono la norma sin dall'origine, vale a dire *ex tunc*, non estendendosi di regola ai rapporti giuridici esauriti.

Considerato che, di norma, nell'Impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, che diventa efficace ed irrevocabile nel momento in cui è conosciuto dall'Amministrazione, ci si interroga sulla sorte delle domande di collocamento anticipato a riposo, ove le disposizioni di legge, in virtù delle quali le stesse domande erano state presentate, siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Per definire tale questione, potrebbe essere sufficiente precisare che le domande di collocamento anticipato a riposo vanno formulate facendo espressamente riferimento all'art. 52, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2015 (Cfr, modelli allegati alla circolare assessoriale prot. 70272 del 25.5. 2015, citata), per cui l'eventuale pronuncia di incostituzionalità, facendo venire meno i presupposti di legge per la presentazione delle domande stesse, avrebbe un effetto caducante nei loro confronti (fatti salvi, ovviamente i pensionamenti anticipati già disposti, trattandosi di situazioni giuridiche già definite).

Tuttavia, tenuto conto del notevole impatto di tale problematica, sarebbe opportuno che la questione fosse evidenziata anche in sede di contrattazione collettiva, prevedendo in ogni caso la possibilità per i dipendenti che abbiano comunque maturato i requisiti ordinari per il collocamento a riposo di confermare l'istanza di pensionamento entro un termine congruo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

- Che con deliberazione n. 177 del 03.07.2015 la Giunta di governo regionale, condividendo la necessità manifestata dall'Assessore regionale delle autonomie locali e funzione pubblica di predisporre ulteriore direttiva all'ARAN Sicilia, ha dato mandato al medesimo di "predisporre apposita direttiva da impartire all'A.R.A.N. Sicilia per l'adozione di una disposizione, in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca le modalità per la revoca della domanda di collocamento anticipato in quiescenza per i dipendenti regionali, tenendo presente che la possibilità di revoca

può essere contemplata una sola volta e che la stessa deve essere compatibile con la programmazione delle norme finanziarie e di bilancio della regione".

- Che con nota prot. n. 91414 del 07.07.2015 l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica ha fornito apposita direttiva all'ARAN Sicilia chiedendo espressamente di modificare l'ipotesi di accordo, inserendo i seguenti principi per l'esercizio del diritto di revoca della domanda di collocamento in quiescenza :

- a) revoca esercitabile soltanto una volta;
- b) rispetto dei principi di programmazione finanziaria e necessità organizzative dell'amministrazione regionale nel rispetto della disposizione di cui all'art. 49 , commi da 1 a 5 , della legge regionale 07.05.2015 n. 9;
- c) eliminazione articoli 5 e segg. dell'intesa.

- Che l'art. 1 della legge regionale 10.07.2015 n. 12 ha apportato alcune modifiche agli artt. 51 e 52 della L.r. n. 9/2015 in particolare : sostituendo all'originario termine di giorni sessanta, il nuovo termine di giorni 180 per la presentazione delle domande di collocamento in quiescenza; stabilendo altresì che "Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni."

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuta la premessa parte integrante dell'accordo, le parti convengono e pattuiscono quanto segue in articoli progressivi che formano unico ed inscindibile contesto

Art. 1

Il presente accordo regola e disciplina le modalità di formalizzazione della revoca delle domande di collocamento in quiescenza, presentate dai dipendenti dell'amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative contenute nell'art. 52 della legge regionale 07 maggio 2015 n. 9, come modificate dall'art. 1 della legge regionale 10.07.2015 n. 12 .

CISCFI



Art. 2

Scalines
6
Colate

DIRSI
B

FP CUC
Alla
con el chianca
in calce

Qualora la data di maturazione dei requisiti e di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro indicata dal dipendente nell'istanza fosse errata, l'amministrazione regionale provvederà ad inviare apposita comunicazione, specificando l'esatta data di raggiungimento dei requisiti prescritti per fruire del beneficio del pensionamento anticipato e la data di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella suddetta ipotesi, le dimissioni presentate dal dipendente con l'istanza ex art. 52 L.r. 9/2015 acquireranno efficacia dalla data indicata dall'amministrazione regionale.

Art. 3

I dipendenti che matureranno i requisiti soggettivi nel periodo 01.01.2016/31.12.2020 potranno formalizzare la revoca ed inefficacia della domanda di collocamento in quiescenza anticipato, con apposita comunicazione da inoltrare all'amministrazione regionale entro il termine perentorio di 45 giorni prima della data di maturazione dei requisiti.

La revoca potrà essere formalizzata una sola volta.

Art. 4

L'eventuale contingentamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 7 della l.r. 9/2015, della fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda di collocamento in quiescenza, entro il termine massimo di un anno dalla maturazione dei requisiti, non potrà in ogni caso incidere sulla percentuale di decurtazione del trattamento di pensione che dovrà comunque essere determinato esclusivamente alla data di maturazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 52, commi 3 e 5.

Resta salva la facoltà per i dirigenti, che hanno presentato domanda di collocamento in quiescenza anticipata, di richiedere, prima della scadenza naturale, il rinnovo del contratto di conferimento di incarichi dirigenziali per un termine inferiore ad un anno secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 6 del C.C.R.L. vigente .

FP ALL*
con elch...
in calce

CISCI PI

Art. 5

7 S...
DIRSI
B

DIRSI
B

In ogni caso, in relazione all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 3, restano ferme ed impregiudicate tutte le prerogative dell'amministrazione regionale finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi e risultati indicati nelle adottate politiche regionali di spending review, nella programmazione finanziaria e nel bilancio della regione siciliana, nelle misure di razionalizzazione e riduzione degli apparati amministrativi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, commi da 1 a 5, della legge regionale 07 maggio 2015 n. 9.

CISC

[Handwritten signature]

S. DOLISI

[Handwritten signature]

DIRSI

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

FP CERIL
[Handwritten signature]

* Con riserva rispetto agli aspetti applicativi della
 previsione contenuta nell'art. 5 ed in
 relazione al punto espresso in premessa, si ritiene
 opportuno che il D. G. si occupi di verificare se
 con il D. S. non finiscano i rapporti all'impiego di
 tutti i dipendenti in ruolo e, in caso contrario, si proceda
 alla loro assunzione in ruolo.